



CITTA' DI VITERBO

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE E DI ESTETICA

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE n. Del. NELLA SEDUTA DEL

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.
Art. 2 - Definizioni	pag.
Art. 3 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività	pag.
Art. 4 - Luogo di svolgimento dell'attività	pag.
Art. 5 - Segnalazione certificata di inizio attività	pag.
Art. 6 - Sospensione e cessazione dell'attività	pag.
Art. 7 - Divieto di prosecuzione dell'attività	pag.
Art. 8 - Orari e tariffe	pag.
Art. 9 - Vendita di prodotti	pag.
Art. 10 - Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature	pag.
Art. 11 - Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio e piercing	pag.
Art. 12 - Controlli	pag.
Art. 13 - Sanzioni	pag.
SCHEDA A - REQUISITI	pag.
CONSENSO INFORMATO	pag.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:
 - a. acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17/08/2005 n. 174 e della legge 14/02/1963 n.161 come modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142 applicabile per le parti compatibili con la legge 17/08/2005 n. 174.
 - b. estetista, ai sensi della legge 04/01/1990 n.1
 - c. tatuatori, piercing e onicotecnici secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità ferma rimanendo la competenza in materia da parte della ASL anche per quanto riguarda la procedura amministrativa autorizzatoria

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. **attività di acconciatore/barbiere**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
 - b. **attività di estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 04/01/1990, n. 1, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti e l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalle leggi in materia.

Art. 3

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscriverne al Registro Imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
2. Lo svolgimento delle attività di acconciatore/barbiere e di estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita rispettivamente ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 delle legge 17/08/2005 n.174 e ai sensi dell'art. 3 della Legge 04/01/1990 n.1.
3. Detta qualificazione professionale deve essere posseduta sia per la ditta individuale che per la forma societaria, dal titolare o legale rappresentante da altra persona preposta all'esercizio dell'attività che vi presti stabilmente la propria opera.

Art. 4

Luogo di svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte:
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, in strutture turistico ricettive o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - b) presso il domicilio dell' esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche e l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo

all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.

2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore/barbiere e di estetista in forma ambulante o su area pubblica, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sotto la vigilanza della ASL.

3. Qualora le attività di acconciatore/barbiere e di estetista vengano svolte all'interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soli soci, deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale. Sono disciplinate dal presente regolamento le attività di acconciatore/barbiere e di estetista svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti.

4. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via e dell'inizio dell'attività ne deve essere data informativa al condominio solidalmente dall'esercente e/o dal proprietario dell'unità immobiliare.

5. Una stessa impresa può essere titolare di più attività, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento.

6. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore o mediante la costituzione di società. Gli ambienti occupati dalle diverse attività, seppur comunicanti, devono godere di autonoma funzionalità operativa.

7. L'attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente regolamento.

8. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, ecc. comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 5

Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore/barbiere ed estetista, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività produttiva completa di:

- a) planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali;
- b) relazione tecnico-descrittiva sui locali, con indicazione delle specifiche attività svolte e la descrizione delle modalità di conduzione dell'attività (a firma del titolare l'attività)
- c) dichiarazione della destinazione d'uso urbanistica dei locali, secondo la modulistica approvata dal Comune
- d) numero massimo degli addetti previsti.
- e) certificazione degli impianti elettrici ai sensi della Legge n. 46 del 03.05.90 e s.m.i.
- f) Nulla Osta igienico sanitario rilasciato dalla ASL
- g) dichiarazione del possesso dei requisiti professionali redatta secondo la modulistica approvata dal Comune.

2. Deve altresì essere comunicato al Comune, a mezzo della apposita modulistica, il subingresso, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività.

3. L'attività può iniziare dal momento della presentazione della SCIA se completa.

Art. 6

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi.

2. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare al Comune una comunicazione nella quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.
3. Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'attività entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, il Comune considererà cessata l'attività e provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione ed alla relativa comunicazione alla CCIAA.

Art. 7

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:
 - a) per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;
 - b) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e qualora il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - c) per abuso della professione.
2. Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 giorni dalla presentazione della SCIA, il Comune dichiara la perdita di efficacia della Segnalazione.

Art. 8

Orari e tariffe

1. L'orario di lavoro è liberalizzato e non è obbligatorio il turno di chiusura.
2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 9

Vendita di prodotti

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio. Gli spazi attrezzati per tale vendita, non possono incidere sulle superfici minime previste per l'attività e non possono essere superiori al 5% della superficie di lavoro.

Art. 10

Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature

1. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi, la destinazione d'uso, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché quanto previsto dall'allegata **Scheda A** rimandando al Nulla Osta della ASL quanto riguarda le norme in materia igienico sanitaria.
2. I box contenenti attrezzature a raggio laser ad uso esclusivo delle estetiste di cui alla L. 04/01/1990 n.1 e s.m.i. devono essere dotati di:
 - segnaletica di avvertimento sulla porta
 - targa identificativa della classe dello strumento e marcatura CE
 - occhialini di protezione per operatore e utente

Art. 11

Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio e piercing

1. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
2. Prima di procedere a sottoporre il cliente a tatuaggi/piercing l'operatore, è tenuto a:
 - a. informare il cliente sui possibili effetti indesiderati;

b. acquisire il consenso informato scritto secondo il modello allegato al presente regolamento. Nel caso di soggetti di età inferiore ai 18 anni il colloquio e il consenso scritto deve essere reso dall'esercente la patria potestà ovvero da entrambe i genitori.
Per tutti gli aspetti specifici si fa riferimento alla normativa di Settore ed alla Regolamentazione Regionale.

Art. 12

Controlli

Il titolare deve tenere presso l'esercizio il titolo autorizzativo (Licenza/Autorizzazione/DIA/SCIA) per l'esibizione immediata in caso di controlli.

Art. 13

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e dall'art 7 bis del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, con sanzione amministrativa da Euro 25.00 ad Euro 500,00.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta.
3. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato se impresa artigiana.

SCHEDA A - REQUISITI

Estetica

Attività di Estetista

L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire ad uso esclusivo dell'attività. Dette superfici minime, escluse quelle accessorie (servizi igienici, ripostigli, spogliatoi e aree d'attesa) sono così determinate:

- superficie minima del locale pari a **20 mq.** quando l'attività è esercitata in locali autonomi che occupano una sola unità operativa (compreso il titolare).

- ogni ulteriore unità operativa **mq. 5**

L'ambiente di lavoro può essere diviso in spazi a mezzo di pareti (anche mobili) di altezza minima pari a m. 2 garantendo le seguenti superfici minime:

- box per attività di estetica in generale = **6 mq**

- box con lettino e compresenza di utente e operatore = **mq. 8**

Tatuatore/piercing/onicotecnico

Attività di **tatuatore** esercitata in locali autonomi e che occupi una sola unità lavorativa (compreso il titolare) : **mq. 20**

Per ogni ulteriore unità operativa **mq. 5**

L'attività di tatuatore può essere esercitata presso altro esercizio in un locale autonomo e separato, adeguato ai requisiti del presente regolamento.

Attività di **piercing e onicotecnico** esercitata in locali autonomi, che occupi una unità operativa (compreso il titolare): **mq. 20**

Per ogni ulteriore unità operativa **mq. 5**

Attività esercitata presso altro esercizio in locale autonomo e separato: **mq. 12**

Prima di procedere a sottoporre il cliente a tatuaggi/piercing l'operatore è tenuto a informarlo sui possibili effetti indesiderati ed acquisire il consenso informato scritto nelle forme previste dall'art. 11 del presente regolamento.

Acconciatore

L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire ad uso esclusivo dell'attività. Dette superfici minime, escluse quelle accessorie (servizi igienici, ripostigli, spogliatoi e aree d'attesa) sono così determinate:

- superficie minima del locale pari a **20 mq.** quando l'attività è esercitata in locali autonomi che occupano una sola unità operativa (compreso il titolare).

- ogni ulteriore unità operativa **mq. 5**

L'attività di acconciatore può essere esercitata presso altro esercizio in un locale autonomo e separato, adeguato ai requisiti del presente regolamento.

Per l'attività di acconciatore e l'attività di estetista, qualora svolte presso il domicilio dell' esercente, la superficie minima indicata precedentemente è comprensiva di quella relativa ai servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.

Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci, coadiutori o apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

CONSENSO INFORMATO

I sottoscritt _____

resident_ in _____

in qualità di:

ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' } utilizzare la scelta solo in caso di richiesta per
 } minore di 18 anni

GENITORI

di _____ (nome e cognome del minore)

nato a _____ il _____

**dichiara_ sotto la propria responsabilità di essere stat_ informat_ sui rischi legati
all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing**

Data _____

Firma

I dati sopra riportati verranno utilizzati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03 – tutela dati personali.

SCHEDA PERSONALE

Data di effettuazione _____

tatuaggio piercing

parte del corpo ove viene effettuato il tatuaggio/ piercing

Firma operatore

Osservazioni _____

**NB. La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà
evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.**